

DECISIONE (UE) 2022/11 DEL CONSIGLIO**del 2 dicembre 2021**

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea alla 22ª riunione delle parti contraenti della convenzione sulla protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo (convenzione di Barcellona) e dei relativi protocolli in merito all'adozione di una decisione volta a modificare gli allegati I, II, III, IV e l'allegato VII, parte A, del protocollo per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento derivante dall'esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo del mare e del sottosuolo (protocollo offshore)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo della convenzione sulla protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo («convenzione di Barcellona») per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento derivante dall'esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo del mare e del sottosuolo («protocollo offshore») è stato concluso dall'Unione con la decisione 2013/5/UE del Consiglio ⁽¹⁾ ed è entrato in vigore il 29 marzo 2013.
- (2) A norma dell'articolo 18, paragrafo 2, punto iii), della convenzione di Barcellona, la riunione delle parti contraenti di tale convenzione e dei relativi protocolli deve adottare modifiche degli allegati dei protocolli della convenzione.
- (3) Nel corso della 22ª riunione, che si terrà dal 7 al 10 dicembre 2021, è previsto che le parti contraenti della convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli adottino una decisione («decisione delle parti contraenti») che modifica gli allegati I, II, III e IV e l'allegato VII, parte A, del protocollo offshore.
- (4) La decisione delle parti contraenti riguarda la protezione dell'ambiente, che è un settore in cui l'Unione ha una competenza concorrente con quella dei suoi Stati membri, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera e), del trattato. La decisione delle parti contraenti non rientra in un settore in gran parte disciplinato dalle norme dell'Unione concernenti tale protezione. L'Unione non intende avvalersi della possibilità di esercitare la sua competenza esterna nei settori contemplati dalla decisione delle parti contraenti in relazione ai quali la sua competenza non sia ancora stata esercitata internamente.
- (5) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione alla riunione delle parti contraenti della convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli, poiché la decisione delle parti contraenti riguarda l'adozione di modifiche degli allegati I, II, III, IV e dell'allegato VII, parte A, del protocollo «offshore» che saranno vincolanti per l'Unione.
- (6) Dal momento che le modifiche previste degli allegati I, II, III e IV e dell'allegato VII, parte A, del protocollo offshore aggiorneranno le prescrizioni riguardanti la protezione del Mar Mediterraneo, influiranno sugli impegni e sulle ambizioni internazionali dell'Unione e miglioreranno la protezione dell'ambiente, è opportuno che l'Unione sostenga l'adozione della decisione delle parti contraenti,

⁽¹⁾ Decisione 2013/5/UE del Consiglio, del 17 dicembre 2012, sull'adesione dell'Unione europea al protocollo relativo alla protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento derivante dall'esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo del mare e del suo sottosuolo (GU L 4 del 9.1.2013, pag. 13).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione alla 22ª riunione delle parti contraenti della convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli è di sostenere l'adozione di una decisione che modifica gli allegati I, II, III, IV e l'allegato VII, parte A, del protocollo per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento derivante dall'esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo del mare e del sottosuolo.

Articolo 2

Alla luce dell'andamento della 22ª riunione delle parti contraenti della convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli, i rappresentanti dell'Unione, in consultazione con gli Stati membri, possono, nel corso di riunioni di coordinamento sul posto, affinare la posizione di cui all'articolo 1 senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2021

Per il Consiglio
Il presidente
J. VRTOVEC
